

la conseguenza a cui è venuta la Giunta delle elezioni: che cioè, poichè l'articolo 82, lettera *f*, non ammette interpretazione estensiva, e non riconosce come eleggibili i membri del Consiglio di agricoltura, si lederebbero i principî della legge d'incompatibilità, ove si dichiarasse eleggibile l'onorevole Pasqui. Questo argomento, me lo permetta la Giunta delle elezioni, urta contro il principio generale da me ricordato, che è la presunzione di capacità. Si fa eccezione per gli impiegati; ma da questa eccezione si escludono i membri di varî Consigli Superiori.

Ebbene: se l'eccezione all'eccezione non è che la conferma della regola, essa non viola la massima che le disposizioni eccezionali debbano essere interpretate restrittivamente. Infatti, la ragione della legge per escludere gli impiegati che abbiano uno stipendio sul bilancio dello Stato, non ricorre più per quegli impiegati i quali coprano tale un posto elevato, da far cessare la ragione della legge. E se *cessante ratione legis cessat et ipsa lex*, questo principio vale per tutti coloro che si trovano ad essere membri di un Consiglio superiore: ed anche quindi a non ricorrere ad una interpretazione estensiva, non potrebbe nella specie non riconoscersi l'efficacia di quella analogica. Non si comprenderebbe, diversamente, per quale ragione sarebbe eleggibile un membro del Consiglio superiore di sanità, e non sarebbe eleggibile un membro del Consiglio superiore d'agricoltura. Ma forse che il Consiglio superiore di agricoltura è in dignità da meno del Consiglio superiore di sanità? Certo a nessuno verrà in mente di sostenere siffatto assurdo: come nessuno potrà negare il principio che *scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*. Chè se la legge non ha parlato del Consiglio di agricoltura, ciò può dipendere da una non difficile dimenticanza del legislatore; o se dimenticanza è impossibile supporre, dal fatto che, benchè esistesse pel regio decreto del 1868 un Consiglio d'agricoltura, non era organizzato come lo è attualmente, cioè come un vero e proprio Consiglio superiore, da equipararsi quindi agli altri Consigli superiori del Regno. Ma si è detto della Giunta dell'elezioni (e così vengo all'ultima parte della relazione) che, ammettendo tale interpretazione, si potrebbe, per decreto, rendere eleggibili coloro che sono ineleggibili per legge.

Ma questa ragione varrebbe anche per gli altri Consigli superiori.

Non potrebbe modificarsi con Decreto Reale il Consiglio superiore di sanità o quello delle miniere per rendere eleggibile uno che non lo sia? E ciò a prescindere che non è possibile supporre che un Ministero, il quale ha pure dei freni amministrativi oltre i politici, sia spinto a fare delle modificazioni per ragioni personali.

Io credo che la Giunta delle elezioni si sia fatta trascinare da un'altra argomentazione, la quale però non è tenuta presente come *ratio decidendi*. La Giunta delle elezioni è stata logica fino ad un certo punto. Essa aveva sostenuto che anche i componenti dei Consigli superiori dell'igiene e della pubblica sanità fossero ineleggibili. Su questo terreno si potrà discutere, ma la Camera in altra occasione (elezione Bertarelli) non seguì le conclusioni della Giunta: e quindi, ammesso il principio dalla Camera affermato, non può farsi distinzione tra i membri dei varî Consigli superiori.

Riepilogando: se è vero che, trattandosi di eccezioni all'eccezione, l'interpretazione deve essere estensiva; se è vero che le incapacità non si presumono e che in materia di eleggibilità si deve avere il massimo rispetto per la volontà degli elettori (ed in questa elezione la stessa Giunta non ha verificate corruzioni o pressioni di sorta), mi auguro che la Camera vorrà respingere le conclusioni della Giunta convalidando l'elezione del deputato Pasqui.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Sono dolente di non essere dell'opinione dell'onorevole Manna.

La nostra legge elettorale è chiarissima; e la Camera non può, per motivi essenzialmente politici, violarla. L'onorevole Pasqui era, quando fu eletto, un direttore generale dell'agricoltura, e come tale stipendiato sul bilancio dello Stato.

L'articolo 82 della legge elettorale politica dice chiaro che non sono eleggibili coloro che riscuotono uno stipendio sul bilancio dello Stato. Questo è il principio della nostra legge elettorale la quale, nel testo unico, riepiloga anche le diverse leggi di incompatibilità che la Camera a diverse riprese ha votate. Senonchè, in passato, più volte avvenne che in un cittadino eletto deputato si riunissero due